



## COMUNICATO UFFICIALE N.46/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 27 Giugno 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Alves DE SOUZA LIDUINA/A.S.D.CITTA' DI FALCONARA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26.03.2019 la sig.na Alves DE SOUZA LIDUINA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CITTA' DI FALCONARA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.600,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di 3.600,00 maturata e non percepita.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI FALCONARA al pagamento in favore della sig.na Alves DE SOUZA LIDUINA della somma di €.3.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [lnl.amministrazione@figc.it](mailto:lnl.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divione Nazionale Calcio A/5,i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BALCONI/A.S.D.COMO 1907 S.r.l.

Con reclamo datato 9/02/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro BALCONI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.COMO 1907 S.r.l. al pagamento della somma di €.2.025,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19, maturato e non percepito fino al mese di Dicembre 2018, in quanto poi trasferito ad altra Società.

Si rileva preliminarmente, che in data 25/06/2019, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

## 3) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FRANZONI/A.S.D.CALCIO ROMANESE

Con reclamo datato 11/02/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Andrea FRANZONI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CALCIO ROMANESE al pagamento della somma di €.3.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 26/06/2018, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste dal ricorrente

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

## 4) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASTELLANA/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/03/2019 il sig. Andrea CASTELLANA, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.4.800,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea CASTELLANA, della somma di €.4.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia BROLI/S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 4.04.2019 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. il sig.Mattia BROLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €5.225,12 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2018, in quanto poi svincolato.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Emmanuel Mattia BROLI della somma di €5.225,12.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio PROVARONI/ASD ACIREALE-ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

7) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi MONOPOLI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 2/05/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l, il sig.Luigi MONOPOLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.000,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturata fino al mese di Dicembre 2018, in quanto poi trasferito ad altra Società.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.al pagamento in favore del sig. Luigi MONOPOLI, della somma di €.1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio FICCO/S.S.D.PRO SESTO S.R.L.

Con reclamo datato 7/05/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Fabio FICCO, chiedeva la condanna della Società S.S.D.PRO SESTO S.r.l. al pagamento della somma di €.2.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 5/07/2019, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 9) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CAVALLARO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 24/04/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Giovanni CAVALLARO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €20.558,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Giovanni CAVALLARO della somma di €.20.558,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe RUSSO/ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo datato 11/04/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 il sig. Giuseppe RUSSO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.13.300,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 al pagamento in favore del sig. Giuseppe RUSSO della somma di €.13.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio PROVARONI/ASD ACIREALE-ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 8.04.2019 tramite Raccomandata A/R il sig. FLAVIO PROVARONI si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 11.452,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 11.452,00 quale importo non percepito dall'accordo in essere.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 8.05.2019, chiedendo che la Commissione limiti l'accoglimento della domanda nei limiti della minor somma dovuta al calciatore.

Espone infatti la società resistente che il calciatore è stato svincolato nel corso del dicembre 2017 e, per l'effetto, chiede l'accoglimento del ricorso nei limiti di una minor somma che, tuttavia, non viene quantificata.

Con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 14 maggio 2019 il reclamante ha riconosciuto l'errore nella ricostruzione fattuale insistendo, pertanto, nell'accoglimento del reclamo nei limiti della minor somma dovuta per la quota-parte di accordo economico valida sino alla data dello svincolo. Tale somma viene quantificata, quindi, in Euro 4.000.

Con comunicazione del 10 giugno 2019 codesta Commissione ha notiziato le parti della fissazione del reclamo per la riunione del 27 giugno 2018.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 giugno 2019, ove è comparso il solo reclamante che si è riportato alle conclusioni formulate negli scritti difensivi e, in particolare, chiedendo l'accoglimento del reclamo nei limiti della minor somma quantificata in Euro 4.000.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione della non contestazione della debenza da parte della A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 – seppur nei limiti di una minor somma rispetto a quella maggiore quantificata nel reclamo introduttivo - ciò che deve intendersi provato anche applicando il principio processuale di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. FLAVIO PROVARONI della somma di euro 4.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 17 Luglio 2019

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibilia